

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana con **del. n. 72/09** abroga la propria precedente delibera n° 1/99 del 13.01.1999 e con **del n. 73 /09** assume la seguente:

- 1) E' istituita in forma permanente la Commissione Disciplinare dell'Ordine che è formata da almeno tre Consiglieri di cui uno con funzione di coordinatore se della medesima commissione non fa parte il Presidente.
- 2) E' compito della commissione accertare la sussistenza dei fatti da sottoporre a procedimento disciplinare. Per raggiungere questo scopo la Commissione ha facoltà di procedere ad assumere informazioni presso tutti gli indirizzi utili all'accertamento dei fatti.
- 3) Al termine di questa fase pre-istruttoria il consigliere relatore, a ciò incaricato dalla Commissione, è tenuto a dare informativa al Consiglio regolarmente convocato che nella sua autonomia potrà procedere all'archiviazione della segnalazione ovvero ad aprire procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 della L. 339 del 23 novembre 1990 e con la procedura prevista dagli artt. 14 e 15 della L. 616 del 25 luglio 1966.

Il Consiglio approva.